

Decreto Legislativo **626/94** del 19 settembre 1994 - Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

**Art. 1 - APPLICABILITA'**

Il Decreto Legislativo 626/94 è applicabile a tutti i settori di attività privati o pubblici.

**Art. 2 - DEFINIZIONI**

Datore di Lavoro : soggetto che ha responsabilità dell'impresa/unità produttiva in quanto titolare di poteri decisionali. Nelle pubbliche amministrazioni la figura è il dirigente al quale spettano i poteri di gestione

Prevenzione : il complesso delle disposizioni o misure adottate per evitare o diminuire i rischi.

**Art. 3 - MISURE GENERALI DI TUTELA**

1. Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono :

- a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza
- b) eliminazione o riduzione al minimo dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite
- r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza

**Art. 7 - CONTRATTO DI APPALTO**

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad impresa appaltatrice :

- a) verifica, anche attraverso l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici in relazione ai lavori da affidare in appalto

**Art. 13 - PREVENZIONE INCENDI**

1. Il datore di lavoro adotta :

- 3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio

**Art. 32 - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO**

1. Il datore di lavoro provvede affinché :

- a) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più

rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza

- c) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento

**Art. 33 - ADEGUAMENTI DI NORME**

10. sulle porte trasparenti deve essere apposto un segno indicativo all'altezza degli occhi
12. le porte scorrevoli devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di uscire dalle guide o di cadere
13. le porte ed i portoni che aprono verso l'alto devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di cadere
14. le porte ed i portoni ad azionamento meccanico devono essere muniti di dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili ed accessibili e devono poter essere aperti anche manualmente

**Art. 34 - ATTREZZATURE DI LAVORO**

1. Definizioni :

Attrezzatura di lavoro : qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto destinato ad essere usato durante il lavoro

**Art. 35 - ATTREZZATURE - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO**

1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano:
  - c) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la sicurezza

**Art. 89 - SANZIONI**

Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 32 e 35

626/94